**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

**DI CASTELLABATE SERVIZI S.R.L.**

**(art. 6 co. 2 D.LGS. 175/2016)**

1. Riferimenti normativi e statutari

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (qui di seguito “Testo Unico”), emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Nel dettaglio, l’articolo 6 rubricato “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico, prevedendo, al comma 2, l’obbligo per le società partecipate di predisporre un “Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”.

2. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La finalità principale del programma è quella di permettere di individuare per tempo ogni possibile segnale di crisi aziendale al fine di permettere una risposta pronta ed immediata oltre

che una corretta e continuativa informazione al socio.

A tal fine, anche sulla base della analisi delle indicazioni contenute nei documenti tecnici in tema

di crisi aziendale[[1]](#footnote-1), la Castellabate Servizi S.r.l. ha ritenuto di strutturare il proprio programma di valutazione del rischio di crisi aziendale attorno alla individuazione di un set di indicatori il cui monitoraggio permette di cogliere con assoluta rapidità ogni possibile segnale di squilibrio aziendale.

Rispetto a ciascuno degli indicatori così individuati, la Castellabate Servizi S.r.l., anche sulla scorta della esperienza storica di settore, ha fissato delle soglie di allarme il cui superamento deve essere inteso come segnale di allarme rispetto alla stabilità aziendale.

I paragrafi che seguono indicano nel dettaglio:

1. gli indicatori assunti nel programma di valutazione del rischio di insolvenza e le relative soglie di allarme;
2. la periodicità e le responsabilità del controllo;
3. azioni di intervento in ipotesi di superamento delle soglie.

2.1. Gli indicatori e le relative soglie di allarme

La Salerno Mobilità spa ha individuato i seguenti indicatori e le relative soglie di allarme:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INDICATORI | SOGLIA DI ALLARME |
| 1 | Patrimonio Netto/Valore nominale del Capitale sociale | < 0,70 |
| 2 | Numero di esercizi consecutivi con risultato economico negativo | > 3 |
| 3 | Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) | Negativo per tre esercizi consecutivi |
| 4 | Presenza di rilievi sulla continuità nella relazione redatta dal revisore legale | Sì |
| 5 | Presenza di contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare | Sì |
| 6 | Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa | Sì |

2.2.Periodicità dei controlli

L’amministratore comunica le risultanze della applicazione del programma nella “Relazione sul Governo Societario” che sarà predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.

3. Azioni di intervento in ipotesi superamento delle soglie di allarme

In caso di superamento di una delle soglie di allarme, individuate nel paragrafo precedente, l’organo amministrativo illustra il tema nel corso della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. In particolare, l’organo amministrativo illustra le ragioni dell’avvenuto superamento e porta all’attenzione della assemblea un preventivo economico-finanziario di durata almeno quinquennale, necessario a verificare la permanenza delle condizioni di equilibrio e di continuità aziendale.

Si precisa che in presenza del superamento delle soglie di allarme l’assemblea per l’approvazione del bilancio va tassativamente convocata entro i termini previsti dall’art. 2364 c.c.

Qualora, a valle della discussione assembleare, si ritenga che il superamento delle soglie indichi l’insorgenza di una situazione di crisi, l’organo amministrativo dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il piano di risanamento dovrà prevedere un piano di ristrutturazione aziendale da cui risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario della società e non potrà essere limitato al ricorso alle ricapitalizzazioni. Il piano dovrà dimostrare l’esistenza di tali condizioni attraverso la redazione di un bilancio preventivo contenente la previsione sia dei flussi finanziari che di quelli reddituali.

L’inerzia degli amministratori della società nell’adottare il piano e le azioni necessarie, così come

quella degli amministratori del socio, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, costituisce grave

irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile nonché assume rilievo, ai fini delle responsabilità di cui dell'articolo 12 del Dlgs 175/2016 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate).

1. Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, co. 2 e dell’art. 14, co. 2

   del D.Lgs. 175/2016 (Utilitalia). [↑](#footnote-ref-1)